

## Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, l'ordinanza impugnata muoverebbe dall'erroneo presupposto che l'indipendenza dell'avvocato — da esaminare nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea — sarebbe manifestamente pregiudicata quando il rappresentato è una persona giuridica il cui amministratore è il proprietario dello studio legale in cui lavora l'avvocato che rappresenta tale cliente.

L'ordinanza impugnata muoverebbe dall'erroneo presupposto che l'indipendenza dell'avvocato — da esaminare nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 3, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea — sarebbe manifestamente pregiudicata anche quando il cliente è sì una persona giuridica il cui amministratore è il proprietario dello studio legale in cui lavora l'avvocato che rappresenta tale cliente, tuttavia, in relazione all'oggetto della controversia, si tratta di un diritto, spettante a tutti, di proporre un'azione popolare, a tutela dell'interesse generale.

L'ordinanza impugnata non terrebbe conto del fatto che l'esercizio di un'azione popolare costituirebbe una caratteristica che, ad avviso della Corte di giustizia, sarebbe adeguata, da sola o in aggiunta ad altre caratteristiche, a classificare le situazioni e che consentirebbe di affermare se sia manifestamente pregiudicata l'indipendenza del rappresentante.

In secondo luogo, l'ordinanza impugnata si fonderebbe sul mancato rispetto dell'obbligo derivante dall'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal quale si evincerebbe che se, ad avviso del Tribunale o della Corte di giustizia, un parte non è debitamente rappresentata da un avvocato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e dell'articolo 19, commi terzo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale parte dovrebbe esserne informata prima dell'adozione di una decisione di rigetto del ricorso o dell'impugnazione, così che possa provvedere ad una adeguata rappresentanza.

## Ammissione dell'impugnazione

Con ordinanza del 30 gennaio 2023, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha ammesso l'impugnazione nella sua interezza.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l'8 novembre 2022 — C SPRL / AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

(Causa C-696/22)

(2023/C 94/12)

Lingua processuale: il rumeno

## Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

## Parti

Ricorrente: C SPRL

Convenute: AJFP Cluj, DGRFP Cluj-Napoca

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<sup>1</sup>), ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario — come quella del caso di specie, che ha imposto obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo, una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — consistente nel determinare il fatto generatore dell'imposta e l'esigibilità nel momento in cui sono stati prestati i servizi nell'ambito di una procedura di insolvenza, laddove l'onorario dell'amministratore delle procedure di insolvenza era stato determinato dal giudice fallimentare o dall'assemblea dei creditori, con conseguente obbligo a carico del soggetto passivo di emettere le fatture entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il fatto generatore dell'IVA.

- 2) Se gli articoli 63, 64 e 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ostino a una prassi amministrativa di un organo tributario, come quella del caso di specie, consistente nell'imporre obblighi di pagamento supplementari al soggetto passivo — una società professionale a responsabilità limitata (SPRL) tramite cui gli amministratori di procedure di insolvenza possono esercitare la loro professione — in quanto esso ha emesso fatture e riscosso l'IVA solo alla data dell'incasso dei pagamenti per i servizi forniti nell'ambito della procedura d'insolvenza, anche se l'assemblea dei creditori ha stabilito che il pagamento dell'onorario dell'amministratore di procedure di insolvenza è subordinato alla disponibilità di liquidità nei conti dei debitori.
- 3) Se, nel caso di un accordo di cooperazione tra marchi (co-branding) tra uno studio legale e il soggetto passivo, al fine di concedere il diritto a detrazione sia sufficiente che il soggetto passivo, nel provare l'esistenza di un collegamento diretto e immediato tra gli acquisti effettuati dal soggetto passivo a monte e le operazioni a valle, dimostri, dopo l'accordo, un aumento del fatturato/valore delle operazioni imponibili, senza ulteriore documentazione giustificativa. In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l'effettiva portata del diritto a detrazione.
- 4) Se il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa debba essere interpretato nel senso che, qualora, nel corso di un procedimento amministrativo nazionale per la decisione su un reclamo avverso un avviso di accertamento che ha stabilito il pagamento di IVA supplementare, siano accolti argomenti di fatto e di diritto nuovi rispetto a quelli contenuti nel rapporto sulla verifica fiscale su cui si basa la decisione di emettere detto avviso, e al soggetto passivo siano state concesse misure giurisdizionali di tutela provvisoria, in attesa della decisione del giudice di merito, mediante la sospensione del titolo di credito, il giudice adito nel merito possa considerare che tale principio non è stato violato senza verificare se il procedimento avrebbe potuto sfociare in un esito diverso in assenza di tale irregolarità.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 15 novembre 2022 — SC AA SRL / MFE**

(Causa C-701/22)

(2023/C 94/13)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Cluj

**Parti**

*Ricorrente:* SC AA SRL

*Resistente:* MFE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio della sana gestione finanziaria debba essere interpretato nel senso che, in combinato disposto con il principio di equivalenza, osti a che una persona giuridica, la quale gestisce un'impresa a scopo di lucro ed è beneficiaria di un finanziamento a fondo perduto del FESR, possa ottenere dall'autorità pubblica di uno Stato membro interessi di mora (interessi di penalità) in relazione al ritardato pagamento delle spese ammissibili per un periodo in cui era in vigore un atto amministrativo che ne escludeva il rimborso e che in seguito è stato annullato da una decisione giudiziaria.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se presenti rilevanza per la quantificazione dell'importo degli interessi di mora la colpa del beneficiario del finanziamento constatata da tale decisione, tenuto conto del fatto che la stessa autorità pubblica competente per la gestione dei fondi europei ha dichiarato, alla fine, successivamente alla pronuncia di detta decisione, ammissibili tutte le spese.